

*Immissioni: è competente il giudice di Pace anche se si chiede il risarcimento del danno*

Trib. Milano, sez. X, ordinanza 8 novembre 2013 (est. Damiano Spera)

**CONTROVERSIA IN MATERIA DI IMMISSIONI – CUMULO CON DOMANDA RISARCITORIA - COMPETENZA – GIUDICE DI PACE – SUSSISTE**

*L'art. 7 comma 3, n. 3 c.p.c., nell'assegnare la competenza esclusiva al Giudice di Pace "in materia di immissioni", ha attribuito una competenza generica, senza precisare la natura delle azioni che possano essere proposte. Pertanto, da un punto di vista oggettivo, deve ritenersi che appartengano alla cognizione del Giudice di Pace tutte le controversie in tema di immissioni: sia quelle dirette ad ottenere un provvedimento di carattere inibitorio, sia quelle risarcitorie ex artt. 2043 e 2059 c.c.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Il Giudice dott. Damiano Spera,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.11.2013,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Premesso in fatto:

- che G - quale proprietario dell'appartamento sito al quarto piano del condominio di Via ... n. ..., Milano - ha convenuto in giudizio ex art. 696 c.p.c. ..., ... S.r.l. e ..;
- che, in particolare, .. risulta essere l'attuale proprietaria dell'appartamento acquistato da ... S.r.l. nell'anno 2013 e posto al terzo piano del condominio di via ..., sotto l'unità immobiliare del ricorrente;
- che il ricorrente lamenta che dall'appartamento sottostante al proprio si propagano, oltre che i rumori più usuali (quali una semplice telefonata e una pacata conversazione), anche rumori che superano la normale soglia di tollerabilità, a causa della non adeguata insonorizzazione del solaio;
- che il precedente occupante l'immobile, sig. .. (figlio dell'... della ... S.r.l.) aveva riconosciuto la sussistenza di tale problema, rendendosi disponibile ad effettuare i lavori di insonorizzazione, mentre l'attuale proprietà rifiuta l'esecuzione dei medesimi;
- che pertanto il ricorrente ritiene necessario accertare in via d'urgenza lo stato dei luoghi, atteso che, da un lato, la sig.ra .. ha intrapreso nell'appartamento di sua proprietà lavori di ristrutturazione, che potrebbero mutare la situazione attuale o rendere più difficile l'esecuzione di lavori di insonorizzazione; e che dall'altro, il sig. ... vede compromesso il proprio diritto alla salute a causa dello stress e dell'ansia subiti per la sopportazione dei rumori;

- che, infine, il ricorrente ha prospettato di voler agire, nel merito, sia ai sensi dell'art. 844 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno alla salute e del danno esistenziale;
- che la convenuta ... si è costituita in data 08.11.2013 ed ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo competente il Giudice di Pace di Milano ai sensi dell'art. 7 co. 3 n. 3 c.p.c.;
- che i convenuti .. S.r.l. e .. si sono costituiti in data 8.11.2013, eccependo la carenza di legittimazione passiva;
- che all'udienza del 08.11.2013 il ricorrente ha aderito all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito sollevata ed il giudice si è riservato.

Ritiene il Tribunale che l'eccezione di incompetenza per materia è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.

Giova premettere che ai sensi degli articoli 693 e 696 c.p.c. l'istanza di accertamento tecnico preventivo "si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito".

Ebbene, l'art. 844 c.c. così dispone: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

Tale elenco di immissioni è riprodotto precisamente nella disposizione di cui all'art. 7, co. 3 n. 3 c.p.c., attributiva di competenza in materia di immissioni al Giudice di Pace, il quale dispone che quest'ultimo "è competente qualunque ne sia il valore: (...) 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità".

E' quindi pacifica la competenza per materia del Giudice di Pace in tema di immissioni solo allorquando gli immobili siano adibiti a civile abitazione e nei confronti non solo dei proprietari, ma anche dei detentori degli stessi.

Nella fattispecie concreta risulta pacifico che le immissioni lamentate rientrino nella disciplina di cui agli artt. 844 c.c. e 7 c.p.c., sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, trattandosi di propagazioni di rumori tra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione.

Tuttavia, occorre rilevare che, in ragione del pregiudizio subito dalle immissioni suddette, il ricorrente non solo invoca la tutela reale di cui all'art. 844 c.c., ma lamenta altresì di aver subito un danno alla salute, prospettando un'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. connessa alla prima. Pertanto occorre accertare se la competenza del Giudice di Pace, pacifica relativamente alle immissioni di rumori ex artt. 844 c.c. e 7 c.p.c., possa estendersi anche qualora sia lamentata la lesione del diritto alla salute in termini consequenziali alle immissioni medesime.

La questione è controversa.

Va rilevato che la Cassazione, recentemente investita di una questione analoga, con ordinanza n. 1064/2011 ha affermato il seguente principio di diritto: "Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3 affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che si muovono nella cornice applicativa dell'art. 844 cod. civ., in cui al giudice è commesso il compito di valutare il

superamento della normale tollerabilità; si è al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l'esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell'obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di servitù reciproche".

La Suprema Corte, pertanto, non ha affrontato nel merito la questione in esame, statuendo (nella citata ordinanza n. 1064/2011) che: "L'enunciata ratio decidendi consente di ritenere assorbita l'ulteriore questione se la concorrente proposizione di una domanda di risarcimento del danno per equivalente, per un importo superiore alla soglia di cui all'art. 7 cod. proc. civ., comma 1, comporti l'attrazione in ogni caso della cognizione della causa intera presso il tribunale per ragioni di connessione, a norma dell'art. 40 c.p.c., comma 7; o se il citato art. 7, comma 3, n. 3, devolva alla competenza per materia del giudice di pace, senza limiti di valore, le azioni in tema di immissioni "interpretate" che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità, non soltanto nei loro aspetti di carattere reale ai sensi dell'art. 844 cod. civ., ma anche nelle implicazioni risarcitorie di carattere personale, ex artt. 2043 e 2059 cod. civ."

Ritiene il Tribunale che sussista la competenza del Giudice di Pace anche in relazione alle suddette domande di risarcimento dei danni, per le seguenti ragioni.

1. In primo luogo, l'art. 7 comma 3, n. 3 c.p.c., nell'assegnare la competenza esclusiva al Giudice di Pace "in materia di immissioni", ha attribuito una competenza generica, senza precisare la natura delle azioni che possano essere proposte. Pertanto, da un punto di vista oggettivo, deve ritenersi che appartengano alla cognizione del Giudice di Pace tutte le controversie in tema di immissioni: sia quelle dirette ad ottenere un provvedimento di carattere inibitorio, sia quelle risarcitorie ex artt. 2043 e 2059 c.c..

2. La soluzione qui prospettata è coerente anche con la disciplina relativa alla competenza tra cause accessorie.

Secondo la dottrina il vincolo di accessorietà tra due domande - che, ai sensi dell'art. 31 c.p.c., comporta per il giudice competente a decidere della causa principale la possibilità di decidere sulla domanda accessoria - ricorre quando tra le domande esiste un rapporto di consequenzialità logico - giuridica tale che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell'altra causa.

Anche per la più recente giurisprudenza "il vincolo di accessorietà, tale da giustificare la trattazione congiunta delle cause ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3, sussiste allorché l'una .... risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, nel senso che il petitum e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale" (Cassazione, ordinanza n. 21261/2011; Cassazione, sentenza n. 2005/10356).

Ritiene dunque il Tribunale che tra la domanda inibitoria ex art. 844 c.c. e quella risarcitoria sussista un rapporto di accessorietà.

Di regola la proposizione della causa accessoria può comportare la modificazione della competenza per territorio ma mai quella per materia.

Pertanto, qualora le due domande vengano cumulativamente proposte nel medesimo giudizio e quella di risarcimento del danno superi il limite della competenza per valore del Giudice di Pace (€ 5.000,00), anche quest'ultima domanda viene attratta dalla competenza per materia del medesimo giudice, peraltro prevista, nel caso specifico, a prescindere dal valore della controversia.

3. Secondo parte della dottrina l'art. 40, commi sesto e settimo c.p.c., prevedrebbe, nelle ipotesi di cause connesse ex artt. 31, 32, 34, 35 e 36, la competenza del Tribunale anche laddove sussista la competenza per materia del Giudice di Pace.

Ritiene invece il Tribunale che, nonostante la specialità dell'art. 40 c.p.c., la sua applicazione non comporti mai deroghe alla competenza per materia del Giudice di Pace.

Del resto la Cassazione (vedi da ultimo ordinanza n. 186/2012), pronunciandosi sull'ipotesi della proposizione con l'opposizione di domanda riconvenzionale che eccede la competenza del Giudice di Pace, si è espressa per la separazione delle due cause, dovendo il Giudice di Pace trattenere quella di opposizione e rimettere la riconvenzionale al Tribunale; allo stesso modo la Cassazione (ordinanza n. 23937/2010) ha ritenuto che debba restare ferma la competenza funzionale del Giudice di Pace in materia di distanza delle piantagioni quando davanti allo stesso sia proposta domanda riconvenzionale che ecceda la sua competenza e che deve perciò essere separata.

Nella fattispecie in esame non è neppure prospettabile la soluzione della separazione delle cause, atteso che l'espressa previsione "qualunque ne sia il valore" comporta una devoluzione completa e senza deroghe di valore alla competenza per materia del Giudice di Pace.

Potrebbe addirittura sostenersi che, mediante detto inciso, il legislatore abbia inteso sottrarre la competenza per materia del Giudice di Pace ex art. 7, comma 3, c.p.c. alla disciplina di cui all'art. 40, commi sesto e settimo, c.p.c.. Sembra suggerire questa soluzione la Cassazione laddove ha statuito che "la competenza per materia del GdP è determinata dall'art. 7 con riferimento a cause "qualunque ne sia il valore", senza che quindi sussista una vis attrattiva del Tribunale in relazione a un imprecisato danno.. con riferimento al pregiudizio in concreto subito" (Cassazione, ordinanza n. 21261/2011).

Inoltre la devoluzione al Giudice di Pace di tutte le cause connesse in materia di immissioni appare conforme ad un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 7 e 40 c.p.c. con riferimento al principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Costituzione.

Alla luce di tutte le argomentazioni esposte deve essere dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale adito.

L'accoglimento di tale eccezione preliminare implica l'assorbimento dell'ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva, sulla quale, pertanto, questo giudice non è chiamato a pronunciarsi.

Questo Tribunale è invece competente a decidere sulle spese processuali, atteso che l'articolo 669 quaterdecies c.p.c. dispone che l'art. 669 septies c.p.c. si applichi altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva ex artt. 692 e ss. c.p.c..

Ebbene l'art. 669 septies c.p.c. citato dispone (tra l'altro) che "se l'ordinanza di incompetenza (...) è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento".

Concorrono giusti motivi, in considerazione della complessità e novità delle questioni trattate, nonché in ragione del contegno processuale del ricorrente che non ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

- P. Q. M. -

- dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo competente il Giudice di Pace di Milano;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Si comunichi alle parti.

Milano, 8.11.2013